

N. R.G. 47-2/2023

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.

Esaminati gli atti, sentita la relazione del Giudice Designato, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento unitario rg. N. 47-2/2023 PU proposto ex artt. 44 e 284 CCI da:

, con sede legale in  
C.F., P.IVA e n. di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia  
, n. REA –  
, con sede in , C.F., P.IVA e n. di  
iscrizione al registro delle imprese di , n. REA ;  
, con sede legale in e sede effettiva in  
- C.F., P.IVA ed iscrizione al registro delle imprese di  
, n. REA –

Rappresentate e difese dall'avv.

Foro di Prato

- ricorrenti

**Rilevato che:**

- , , , (da ora, per brevità, denominate, nel loro complesso, ) hanno depositato davanti a questo Tribunale, in data 01 marzo 2023, un ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCI, con riserva di successivo deposito della proposta, del piano o degli accordi, nonché della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI;
- le società ricorrenti hanno dedotto di appartenere ad un "gruppo di imprese", come

- definito dall'art. 2, lett. h) CCI, essendo assoggettate al controllo congiunto di un comune soggetto (la “ \_\_\_\_\_ ”, società avente sede in Germania);
- l'art. 284 CCI consente a più imprese in stato di crisi o di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro di interessi principale nello Stato italiano, di presentare con unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo, oppure alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, proponendo un piano unitario, od altrimenti più piani reciprocamente collegati ed interferenti;
  - dalle allegazioni contenute nel ricorso – e confermate dalla documentazione ad esso allegata – risulta che le società ricorrenti avevano già presentato separate domande ex art. 161, VI comma, l.f. nel maggio 2022, con le quali hanno chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di concedere il termine per la presentazione di distinte proposte di concordato preventivo, dei relativi piani e della documentazione richiesta dall'art. 161, II e III comma c.c.;
  - il Tribunale ha concesso termine di giorni 120 per ciascuna società;
  - in pendenza del suddetto termine, i Commissari giudiziali hanno depositato una nota informativa nella quale hanno dato atto, anche in considerazione di un Report redatto dalla società incaricata “ \_\_\_\_\_ ”, della commissione – in epoca anteriore alla presentazione di quella domanda – di operazioni commerciali definite come “transazioni inusuali”, che avevano inciso in maniera rilevante sui dati di bilancio, rendendo la contabilità delle singole società inattendibile;
  - il Tribunale di Reggio Emilia, all'epoca investito delle suddette iniziative, ha aperto altrettanti procedimenti ex art. 173 l.f., chiusi però tutti con l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la relativa revoca;
  - il medesimo Tribunale reggiano, su richiesta delle ricorrenti, ha quindi prorogato – in favore di ciascuna società – il termine per il deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione;
  - con separati decreti del 14-15.12.2022, il Tribunale di Reggio Emilia, preso atto che entro la nuova scadenza così disposta non risultava depositato alcun piano di concordato o accordo, escludeva – contrariamente agli assunti delle società – che fosse ravvisabile alcun periodo di sospensione intermedia dei termini ormai trascorsi e fissava una successiva udienza per la comparizione delle parti;
  - nella pendenza dei procedimenti reggiani, il \_\_\_\_\_ ha presentato innanzi a questo Tribunale una domanda prenotativa di concordato di gruppo ai sensi degli artt. 44 e 284 CCI, unitamente alla documentazione prevista dagli artt. 39, comma III e 289 CCI e alla



- cessione dei crediti pro solvendo;
- in data 30 luglio 2023, i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole riguardo a tale istanza, se pur per il minor importo di euro 1.000.000,00;
  - con decreto del 31 luglio 2023 il Tribunale ha concesso l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili sino all'importo di 1 milione di euro;
  - in data 20 ottobre 2023, all'esito della acquisizione di plurima documentazione e, in particolare, della nota esplicativa rilasciata dall'Attestatore in data 16 ottobre 2023, i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole ex art. 47 CCI all'apertura del concordato preventivo;
  - con provvedimento del 5 dicembre 2023 il Tribunale ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo del ..... . Con tale decreto, il Tribunale ha determinato le date per l'esercizio del voto dei creditori (18 marzo – 5 aprile 2024); ha descritto gli adempimenti posti a carico dei Commissari Giudiziali ex artt. 103 e ss. CCI, con particolare riguardo alla redazione della relazione particolareggiata da depositare almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; ha disposto a carico delle ricorrenti il versamento delle spese di giustizia ed il deposito dei rendiconti mensili (alla fine di ogni mese) riferiti al *current trading*, ed in particolare agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del Piano;
  - con nota del 25 gennaio 2024, i Commissari Giudiziali hanno dato atto di aver riscontrato notevoli difficoltà nell'acquisire la documentazione e le informazioni necessarie per svolgere gli adempimenti a loro spettanti ai sensi dell'art. 105 CCI. In particolare, hanno dato conto dell'omesso deposito di rendiconti mensili; dell'incompletezza o assenza dei documenti contabili, propedeutici alla valutazione della permanenza delle condizioni di apertura del concordato; dell'inesattezza ed incompiutezza dell'elenco dei creditori, con conseguente difficoltà nell'operare i necessari avvisi; dell'omesso deposito dei bilanci riferibili alle annualità successive al 2020 presso il Registro delle Imprese;
  - il Tribunale, preso atto delle criticità evidenziate, ha dichiarato in data 30 gennaio 2024 aperto il procedimento ex artt. 44, II comma e 106 CCI, fissando udienza al 20 febbraio 2024 per la comparizione delle parti e dei Commissari Giudiziali;
  - le Società hanno prodotto, in data 30 gennaio 2024, il *current trading* al 30 novembre 2023 e, con successiva istanza, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare insussistenti i presupposti per la revoca dell'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCI e la sospensione dell'obbligo di comunicazione ai creditori ex art. 106, CCI;
  - il Tribunale, tenuto conto che il rendiconto mensile, peraltro aggiornato a novembre

- 2023, era stato depositato solo dopo l'apertura del procedimento di revoca, ha rigettato l'istanza in data 2 febbraio 2024;
- sentite le parti comparse all'udienza del 20 febbraio 2024 ed i Commissari Giudiziali, il Tribunale – su richiesta delle debentrici – ha concesso termine per il deposito di documentazione sino al 26 febbraio 2024;
  - le ricorrenti hanno provveduto al deposito di documentazione che, tuttavia, non risultava immediatamente confrontabile con quella contabile già in atti e prodotta sino al 17 febbraio 2023 ed inadatta ad una verifica qualitativa e quantitativa rispetto al Piano depositato ed attestato in atti;
  - il Tribunale ha ritenuto perciò opportuno convocare nuovamente le parti e, nelle more, demandare l'esame della documentazione pervenuta nel corso del procedimento di revoca del concordato preventivo ai Commissari Giudiziali e, per le valutazioni di competenza, al Pubblico Ministero;
  - in data 8 marzo 2024, i Commissari Giudiziali hanno relazionato come gli assetti amministrativi e contabili – strumentali per il prosieguo del piano concordatario – apparivano inadeguati. Inoltre, le linee del Piano concordatario adottato dalle Società risultavano sostanzialmente incoerenti con la realtà materiale in essere e con le azioni concretamente programmate ed attuate dal *management*;
  - le parti e l'organo commissariale sono state nuovamente sentite all'udienza del 12 marzo 2024, nel corso della quale parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'apertura del concordato di gruppo e la concessione di termine di giorni 90 per il deposito di una modifica del piano e della proposta di concordato preventivo;
  - il Tribunale, preso atto della non opposizione alla richiesta da parte dei Commissari Giudiziali e del Pubblico Ministero (che, in subordine, ha presentato domanda di liquidazione giudiziale di gruppo), ha concesso termine sino al 26 aprile 2024 per il deposito di modifiche al piano e alla proposta, attestazione e documentazione di supporto, nonché per eventuali difese in relazione alla domanda di liquidazione giudiziale di gruppo proposta dal Pubblico Ministero;
  - il \_\_\_\_\_, in data 26 aprile 2024, ha depositato il Piano modificato che – articolato nelle medesime fasi previste dal piano originario – viene ad oggi traslato in un arco temporale più lungo (2024-2029) e, sinteticamente, prevede: a) l'allungamento del periodo di continuità diretta, prima del conferimento degli *assets* delle Società alla Newco; b) il conferimento dei vari rami del Gruppo nella Newco, successivamente all'omologazione

- del concordato; c) una fase di continuità indiretta in capo alla Newco, col fine ultimo di sfruttare le sinergie del Gruppo in termini di integrazioni commerciali, operative e gestionale dei vari *business*; d) la successiva cessazione dell'attività delle società del Gruppo;
- in data 9 maggio 2024, i Commissari Giudiziali hanno depositato il parere, dando conto di aver esaminato il Piano e la proposta modificata, la documentazione allegata e ponendo in evidenza plurime criticità e, in primo luogo, l'assenza dell'Attestazione;
  - le parti sono state nuovamente sentite all'udienza del 14 maggio 2024, nel corso della quale le ricorrenti hanno domandato termine di giorni 45 al fine di poter permettere al professionista incaricato di redigere l'Attestazione relativa al Piano modificato;
  - il Pubblico Ministero ha espresso parere contrario alla concessione di ulteriore termine, chiedendo la revoca del concordato e l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo.

Premesse tali indicazioni riguardo alle iniziative assunte dal \_\_\_\_\_ per la gestione della propria situazione di crisi, è necessario verificare se ricorrano i presupposti per la prosecuzione del procedimento di concordato preventivo aperto in data 5.12.2023 (previa concessione di ulteriore termine per il deposito di documentazione supplementare) o se, al contrario, occorra disporre la revoca del provvedimento di apertura *ex art.* 106 CCI.

A tale fine appare opportuno riepilogare i tratti salienti del piano e della proposta presentati dalle debitorici e verificati dal Tribunale in sede di apertura.

Il piano concordatario era basato su un percorso così articolato: 1) una prima fase temporanea (10 mesi) di continuità diretta “stand alone”, con prosecuzione dell'attività aziendale da parte di ciascuna società del gruppo; 2) una seconda fase – successiva all'ammissione - caratterizzata dal conferimento in una società di nuova costituzione (Newco) dei vari rami d'azienda, composti da partecipazioni societarie, impianti, attrezzature, parte del magazzino, parte dei crediti, debiti verso personale dipendente *ex art.* 2751-bis n. 1, c.c., maturati successivamente alla data di deposito della domanda prenotativa e parte dei debiti correnti maturati successivamente a tale data; 3) una fase in continuità indiretta tramite la Newco (le cui quote dovevano essere vendute nell'arco di piano). All'esito della liquidazione del patrimonio sociale e della soddisfazione dei creditori, era prevista la cessazione dell'attività delle singole società ricorrenti.

Si era dunque in presenza di un concordato in continuità aziendale, atteso che il \_\_\_\_\_ ha proposto il ripianamento della propria situazione debitoria, attraverso la massimizzazione del valore degli *assets* ed i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale della Newco. Il Piano, così come aggiornato dopo la richiesta di chiarimenti del Tribunale, prevedeva che, una volta

costituita Newco, i flussi finanziari della stessa fossero posti – in corso di piano (entro il 31.12.2028) - anche a servizio della proposta concordataria, in misura proporzionale per le tre società del Gruppo e fossero quindi destinati al pagamento dei debiti concordatari, secondo l'ordine dei privilegi ex art. 84, VI comma, CCI. Le quote rappresentative del capitale sociale di Newco dovevano quindi essere vendute a cura dei liquidatori giudiziali, per un valore atteso di euro 35.000.000, al fine di generare dunque la liquidità necessaria per procedere alla soddisfazione dei creditori di ciascuna società del Gruppo.

La proposta concordataria sulla base della quale è stata disposta l'apertura era articolata, per ciascuna società, in:

- a) una proposta “base”, corrispondente al soddisfo dei creditori atteso qualora si fossero realizzate le previsioni del piano “base”;
- b) una proposta “sensitivity”, corrispondente al minor soddisfo atteso qualora il piano avesse realizzato performance peggiori, in linea con il “piano sensitivity”;
- c) una proposta integrativa per il trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Si prevedeva inoltre che, nel caso di mancata cessione di Newco entro il 31.12.2028, i liquidatori giudiziali delle tre società (cd. Oldco) conferissero in Newco gli eventuali attivi residui, ivi compresi, ad esempio, i crediti derivanti dalle azioni risarcitorie avviate dalle imprese debentrici, non ancora incassati alla data del 31.12.2028; dopodiché, una volta conferito tutto l'attivo residuo in Newco, i liquidatori giudiziali avrebbero dovuto attribuire ai creditori delle tre società, a titolo di *datio in solutum*, le quote di Newco, in proporzione all'entità dei crediti concordatari (come risultanti a seguito della falcidia concordataria) non ancora soddisfatti in denaro al 31.12.2028. La possibilità di estinguere l'obbligazione concordataria mediante *datio in solutum* era contemplata solo in relazione alle classi di creditori “privilegiati degradati” e “chirografari ab origine”, mentre i creditori ipotecari, pignorati e “privilegiati capienti” avrebbero dovuto essere pagati in denaro.

Al piano e alla proposta è stata allegata la relazione del dott. Riccardo Ranalli, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. o) CCI, che ha attestato, ex artt. 87, III comma e 284, V comma, CCI: la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del Piano; l'idoneità dello stesso a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; la coerenza delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione della migliore soddisfazione dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; la coerenza della quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4 dell'art. 284 CCI.

Il professionista ha altresì attestato, ai sensi dell'art. 285, comma II, CCI che le operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, indicate nel Piano erano necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società.

Infine, ha proceduto all'attestazione ai sensi dell'art. 88 CCI riguardo alla soddisfazione dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dagli enti previdenziali in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché che il trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi non è peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

La relazione – aggiornata all'esito delle modifiche compiute a seguito della richiesta di chiarimenti del Tribunale – ha posto in luce anche alcune criticità, chiarite solo con comunicazione del 16.10.2023 con la quale l'Attestatore ha definitivamente precisato che il piano, anche nella versione “base”, soddisfa i requisiti ex art. 87, III comma, CCI in punto a sostenibilità economica dell'impresa.

Il Tribunale, alla luce delle verifiche compiute dall'organo commissariale, ha dato conto che il meccanismo di soddisfazione mediante *datio in solutum*, previsto e disciplinato dalle società debitorie, avrebbe potuto rivelarsi inadeguato a garantire il corretto adempimento della proposta concordataria nei confronti delle classi di creditori per i quali è previsto il pagamento esclusivamente in denaro, soprattutto nello “scenario sensitivity”, così da rendere necessarie verifiche costanti circa l'andamento economico prospettato e, in particolare, riguardo gli eventuali scostamenti del risultato di gestione corrente rispetto alle stime poste a base del Piano. Ha in ogni caso escluso, tenuto conto del perimetro di valutazione posto dall'art. 47 CCI, che il piano prospettato fosse implausibile o inadeguato a soddisfare dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

Disposta l'apertura del concordato preventivo ed avvicinandosi il termine per il deposito della relazione ex art. 105 CCI, l'organo commissariale ha evidenziato in data 25.1.2024 l'omesso deposito dei rendiconti mensili riferiti al *current trading* (che, secondo le previsioni del provvedimento di apertura, avrebbero dovuto depositarsi a fine mese), ritardi ed omissioni nella messa a disposizione delle informazioni e della documentazione necessaria a conseguire le verifiche e gli adempimenti prescritti dall'art. 105 CCI.

Avviato il procedimento per la revoca del concordato ex art. 106 CCI, le Società – dopo aver prodotto ulteriore documentazione – hanno dato conto che era necessario aggiornare il Piano

sulla base del quale era stato aperto il concordato preventivo, procedendo ad *“una modifica del piano originario, con nuova attestazione per tenere conto delle osservazioni dei Commissari”*.

Concesso tale termine, il \_\_\_\_\_ ha depositato un Piano modificato che contempla un allungamento del periodo di continuità diretta; l'esclusione dal perimetro di conferimento in Newco della partecipazione nella società di diritto inglese \_\_\_\_\_; nuove operazioni infragruppo, con aumento del finanziamento da parte di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e nuovo finanziamento da parte di \_\_\_\_\_ sempre a favore di \_\_\_\_\_.

#### **Mancanza dell'attestazione.**

Come osservato in precedenza, alla memoria integrativa contenente modifiche al piano ed alla relativa proposta non è stata allegata l'attestazione.

Al riguardo l'art. 87, III comma, CCI dispone che la relazione del professionista indipendente – volta ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e nel caso, come quello in esame, di continuità aziendale, che il piano sia atto a superare l'insolvenza del debitore ed a soddisfare i creditori in maniera più consona rispetto ad una eventuale ipotesi liquidatoria - va depositata con la domanda e tutte le volte in cui vi siano modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Ai sensi dell'art. 47, IV comma, CCI, inoltre, il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al primo comma, dichiara inammissibile la proposta. Tra i presupposti oggetto di verifica vanno ricomprese – come già osservato in sede di apertura – anche le disposizioni che disciplinano la domanda sotto il profilo procedurale e stabiliscono il necessario contenuto del piano e, in particolare, gli artt. 39, 40, 44, 85 e 87 CCI (norma quest'ultima che al terzo comma si occupa dell'attestazione).

L'art. 106, III comma, CCI, infine, stabilisce che il tribunale deve sempre revocare l'ammissione al concordato *“se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste dagli articoli da 84 a 87”* e, quindi, anche quando difetta – sotto il profilo documentale o contenutistico – l'attestazione richiamata dall'art. 87 CCI.

Il quadro normativo tratteggiato induce a ritenere che, con riguardo ai profili in esame, lo stesso sia sovrapponibile a quello della legge fallimentare e, in particolare, alle previsioni contenute agli artt. 162, II comma e 173. Di conseguenza - come già riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, nel vigore della legge fallimentare – l'attestazione deve ritenersi un elemento obbligatorio del concordato preventivo.

Le medesime considerazioni devono essere svolte anche nell'ipotesi in cui dopo il decreto di apertura della procedura intervenga una sostanziale modifica dell'originaria proposta e/o del piano (art. 105, IV comma, CCI, così come in precedenza l'art. 172, II comma, l.f.), che dovrà

essere accompagnata obbligatoriamente dal rinnovo del giudizio del professionista attestatore *ex art. 87, III comma, ultima parte, CCI* (cfr., in motivazione, Cass., sez. I, 28.3.2017, n. 7975: “*deve sempre accompagnarsi una nuova relazione del professionista attestatore (art. 161, comma terzo, I,fall.), tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato*”).

Del resto, l'oggetto del controllo riservato al tribunale in sede di apertura e in qualunque momento del procedimento (art. 106, II comma, CCI) è principalmente la relazione dell'attestatore, a maggior ragione nell'ipotesi di continuità aziendale in cui il professionista, oltre alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, deve verificare ed attestare che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che relazione dell'attestatore costituisca un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Atteso che le modifiche apportate dalle Società al piano originario richiedevano, come riconosciuto dalle stesse ricorrenti, il rilascio di una nuova attestazione da depositarsi unitamente al piano ed alla proposta modificati, si deve ritenere che sia venuto meno un requisito di ammissibilità della domanda di concordato, tale da determinarne la revoca del decreto di apertura ai sensi dell'art. 106 CCI.

Tale omissione, del resto, non può essere sanata con un deposito tardivo, che peraltro le ricorrenti hanno domandato solo all'udienza del 14.5.2024, pur essendo consapevoli fin dalla data di deposito del piano modificato che l'attestazione non sarebbe stata disponibile, avendo il professionista incaricato dato conto solo due giorni prima di aver necessità di quarantacinque giorni per predisporre l'elaborato (cfr. lettera del 24.4.2024 di cui al doc. n. 36 allegato alla memoria integrativa depositata in data 26.4.2024).

In ogni caso, anche a voler ritenere che la richiesta di differimento (di qualsiasi entità) possa essere presa in esame, la stessa appare del tutto priva di giustificazione e, quindi, va respinta.

Ed invero, al fine di apprezzare l'andamento delle società anche dopo l'apertura del concordato, le debentrici avrebbero dovuto monitorare costantemente – coerentemente con i doveri loro imposti anche in via generale dall'art. 4, II comma, CCI - l'andamento economico, così da verificare l'emersione di scostamenti rispetto al Piano originario ed approntare i necessari correttivi ed eventuali modifiche. Per tale ragione, fin da provvedimento di apertura del concordato di gruppo, il Tribunale aveva disposto a carico delle ricorrenti il deposito di rendiconti mensili riferiti al *current trading* ed in particolare agli scostamenti del risultato della

gestione corrente rispetto alle stime del Piano. Le debitorici, tuttavia, non hanno tempestivamente adempiuto a tale incombenza, tanto che il primo rendiconto, relativo al periodo agosto-novembre 2023, è stato depositato solo dopo l'apertura del presente procedimento di revoca ex art. 106 CCI. Il 17.2.2024 è stato poi presentato il *current trading* aggiornato alla data del 31.12.2023 ed i progetti di bilancio degli esercizi 2021 e 2022, sottoscritti dagli amministratori.

Le risultanze di tali documenti, pur non sempre coerenti tra loro (cfr. parere Commissari depositato in data 8.3.2024), hanno posto in luce significativi scostamenti dal Piano. Tali rendiconti, pertanto, se tempestivamente redatti e, comunque, prontamente analizzati, avrebbero dovuto imporre alle Società di prendere atto del cambiamento della situazione e attivarsi per approntare le necessarie modifiche al Piano e alla proposta, ponendo il professionista attestatore nella condizione di rinnovare tempestivamente i propri giudizi. Le ricorrenti, invece, hanno tardato tali valutazioni, poiché solo dopo l'avvio del procedimento ex art. 106 CCI e le ulteriori contestazioni compiute in tale ambito, hanno elaborato di rendiconti oggetto degli obblighi informativi e chiesto termine di giorni 90 per presentare le modifiche al Piano, alla proposta e depositare l'attestazione. Il Tribunale ha ritenuto di contenere tale termine in 45 giorni, in considerazione delle cospicue perdite maturate in particolare a partire da gennaio 2024 e della tipologia di modifiche prospettate. Del resto, le debitorici e l'attestatore non avevano avuto a disposizione 90 giorni neppure nella fase iniziale del procedimento di ristrutturazione della crisi, essendo stato assegnato -c coerentemente con le previsioni dell'art. 44 CCI - termine di giorni 60 per il deposito del piano, della proposta e della relativa attestazione.

Le argomentazioni sviluppate riguardo all'assenza di attestazione determinano pertanto la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo di gruppo.

Si ritiene in ogni caso opportuno porre in evidenza altri profili critici che comportano la medesima conclusione.

#### **Inadeguatezza degli assetti organizzativi ed amministrativi.**

Nell'ambito del Codice della Crisi assumono una rilevanza centrale le norme dedicate agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che devono essere adeguati alla natura e dimensione dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché per attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086, II comma, c.c. aggiunto dall'art. 375, II comma, CCI ed art. 3 CCI specificamente dedicato alle situazioni di crisi dell'imprenditore individuale e collettivo).

L'esame compiuto al riguardo dai Commissari Giudiziali nel parere depositato in data

9.5.2024 pone in luce diverse criticità. Si fa riferimento, in particolare, alle considerazioni espresse riguardo alla *“palpabile fragilità in particolare quanto alle funzioni di controllo interno... fragilità che peraltro trova conferma nella evidente e permanente difficoltà (pur dopo l’apertura del procedimento ex art. 106 CCII) nell’elaborare tempestivamente dati ed informazioni relative al processo di turnaround, e che in particolare fanno temere che in futuro ciò possa ridondare nella ridotta capacità di monitorare le performances inerenti al piano di ristrutturazione, e così ostacolare anche l’adozione degli adeguati correttivi ed azioni reattive”*.

Le valutazioni dell’organo commissariale, se pur contestate dalle Società, meritano di essere condivise, tenuto conto delle difficoltà già illustrate in precedenza con riguardo all’incapacità di monitorare le variabili aziendali ed economiche e di porre in essere i necessari correttivi. Ci si riferisce, in particolare: **a)** al ritardato deposito dei rendiconti mensili (nonostante fossero oggetto degli obblighi informativi delineati nel decreto di apertura); **b)** alle carenze di supporto da parte dei reparti amministrativi nel fornire elementi informativi e dati contabili necessari ai Commissari per predisporre la relazione ex art. 105 CCI e, in definitiva, per fornire le necessarie informazioni ai creditori; **c)** al deposito – nel corso del presente procedimento - di documenti contabili (necessari per verificare se l’andamento della gestione fosse coerente con le previsioni attestata e se fosse in grado di compiere i pagamenti previsti dal piano nei primi sei mesi successivi all’omologa del concordato) non confrontabili con quelli già in atti (cfr. allegati memoria del 26.2.2024) e ritenuti insufficienti a compiere gli accertamenti per eseguire i quali erano stati richiesti; **d)** alla mancata allegazione dell’attestazione al piano modificato. Tale ultimo elemento rappresenta l’indice più significativo dell’incapacità delle società di monitorare l’andamento della gestione e, al tempo stesso, di approntare le necessarie azioni correttive per adeguare il piano e la proposta alle modifiche di fatto già intervenute. Come osservato in precedenza, infatti, l’elaborazione e l’analisi tempestiva del *current trading* avrebbe consentito alle debentrici di avvedersi per tempo degli scostamenti emersi rispetto al Piano e alla proposta originari, così da promuovere modifiche formali coerenti con la nuova situazione di fatto e ottenere il rinnovo del giudizio dell’attestatore.

Tali carenze organizzative e di controllo restituiscono una prognosi negativa riguardo alla capacità delle debentrici di fronteggiare la situazione di crisi che le coinvolge tramite un concordato in continuità aziendale.

Il piano attestato sulla base del quale è stata disposta l’apertura del concordato di gruppo prevedeva il conferimento della partecipazione in (d’ora in poi, per brevità, denominata ) in Newco, ritenendola un asset utile per la prosecuzione dell’attività di impresa.

Il piano originario, depositato ad aprile 2023, indicava l'esistenza di un credito di \_\_\_\_\_ verso \_\_\_\_\_ per forniture per circa euro 539.000. Tale credito è aumentato nei mesi successivi, portandosi ad euro 765.000 a luglio 2023 ed a euro 1.828.261,99 alla data di presentazione del piano modificato. \_\_\_\_\_ ha dunque continuato ad eseguire le forniture senza riscuotere alcun pagamento.

Nel parere depositato in data 9.5.2024 i Commissari hanno evidenziato che solo nel marzo 2024 è emerso che le forniture, se pur non pagate, si erano rese necessarie per alimentare l'attività della partecipata e per preservarne la continuità operativa.

Nella documentazione successivamente messa a disposizione (cfr. allegati 5-6-12-13 al parere del 9.5.2024), sono emerse difficoltà finanziarie di \_\_\_\_\_ (cfr. nota del difensore inglese \_\_\_\_\_ - allegato 6), che aveva dato corso anche al mutamento degli amministratori (con l'ingresso nel *board* dell'amministratore italiano dott. Vasumini nel febbraio 2023). L'organo commissariale ha altresì evidenziato che, già alla fine del 2022, nella contabilità di \_\_\_\_\_ si registrava un "passaggio a sofferenza" di un credito non insignificante verso \_\_\_\_\_ (in seguito giustificato dalle ricorrenti per la risalenza del credito e per non meglio precisate contestazioni).

Nonostante tali criticità, delle quali evidentemente \_\_\_\_\_ era a conoscenza non foss'altro per la parziale identità degli amministratori, le forniture sono proseguite nel corso della procedura concorsuale senza la riscossione di alcun pagamento. Tale comportamento – che ha determinato un significativo aumento dell'esposizione (più che triplicata dall'aprile 2023 al marzo 2024) – induce a ritenere che si sia sostanzialmente in presenza di un finanziamento di fatto della partecipata, come del resto riconosciuto dal legale inglese \_\_\_\_\_ (cfr. allegato 6 che fa riferimento ad una *line of credit*).

Si trattava dunque di atti di straordinaria amministrazione che avrebbero richiesto l'autorizzazione del tribunale (art. 94 CCI) e, in ogni caso, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica e puntuale informativa agli organi della procedura. Le criticità, invece, sono emerse solo nel corso del presente procedimento *ex* art. 106 CCI (peraltro unicamente a seguito di sollecitazione dell'organo commissariale) e hanno contribuito a rendere necessaria la modifica al piano attestato oggetto del decreto di apertura del concordato preventivo, trattandosi evidentemente di situazione che ha pregiudicato la possibilità di adempimento del piano e della proposta originari.

Si è dunque in presenza di una condotta quantomeno elusiva delle Società suscettibile di essere valutata negativamente in relazione all'art. 106 CCI che impone la revoca del decreto di apertura in caso di esecuzione di atti non autorizzati o, comunque, suscettibili di frodare le ragioni dei creditori.

Tale conclusione è coerente con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore dell'analoga disposizione contenuta nella legge fallimentare (art. 173). La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto di “*obiettivo carattere frodatario*” la condotta di una società in concordato che aveva continuato a somministrare forniture ad un partecipata che versava in una situazione di crisi, realizzando in sostanza un finanziamento di fatto (cfr., in motivazione, Cass., I sez. 8.5.2019, n. 12058).

A prescindere da ogni considerazione riguardo alla possibilità di procedere alla cessione della partecipazione di \_\_\_\_\_ prospettata nel piano modificato, che – in mancanza di attestazione – non va neppure esaminata, le gravi irregolarità illustrate in merito alla situazione di \_\_\_\_\_ costituiscono presupposto ai sensi dell'art. 106 CCI per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo.

Alla luce di tutte le considerazioni espresse, pertanto, il Tribunale ritiene necessario disporre la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo di gruppo presentato dalle ricorrenti.

Con separato provvedimento sarà esaminata ex art. 106, III comma, CCI la domanda di liquidazione giudiziale di gruppo presentata dal Pubblico Ministero.

**P . Q . M .**

Il Tribunale di Bologna,  
visto e applicato l'art. 106 CCI,

**r e v o c a**

il decreto di apertura del concordato preventivo di gruppo presentato da

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 14 maggio 2024*

La Giudice Rel.  
*Antonella Rimondini*

Il Presidente  
*Pasquale Liccardo*